

Corte di Cassazione -Civile (Certezza probabilistica e nesso causale nella CTU medica)



Il fatto

Una paziente, a seguito di un secondo intervento chirurgico di overlapping sfinterico, ha appreso che la grave tipologia di incontinenza di cui soffriva era riconducibile ad una precedente operazione di ulcera solitaria rettale ed ha citato in giudizio il medico che l'aveva operata e la Casa di Cura.

Profili giuridici

Nei due primi due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento danni è stata rigettata sul presupposto di non sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'intervento, in quanto il consulente tecnico aveva evidenziato altri fattori alternativi ai quali, con certezza probabilistica, era riconducibile il disturbo.

La ricorrente ha impugnato la pronuncia d'appello sostenendo che l'accertamento effettuato in tali termini si era tradotto in una sostanziale incertezza da addebitarsi solo al medico che ha l'onere di provare il corretto adempimento della prestazione e non al danneggiato. La Cassazione ha chiarito che il giudice, avvalendosi dei contenuti della consulenza tecnica, deve pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia "più probabile che non" per la presenza di fattori che con criteri di probabilità lo riconducano ad esso e per l'assenza di fattori che lo colleghino invece ad altra causa. Correttamente, pertanto, è stata applicata la regola del "più probabile che non", avendo considerato la presenza di elementi, evidenziati nella CTU, che, riconducendo con certezza probabilistica la patologia lamentata ad altre cause, escludevano con la stessa certezza il nesso causale fra la malattia e la condotta del medico.

Esito del giudizio

La Suprema Corte ha confermato le precedenti pronunce che hanno negato il risarcimento del danno.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione civile – Sez. III; Sent. n. 4792 del 26.02.2013